

(B1) Valore d'affari dichiarato al fine I.V.A. (*)	€ 4000,00
(*) al netto del contributo integrato del 2%	
(B2) Compensi derivanti da collaborazione professionale	€ 0,00
(B3) Totale componenti positivi dei soggetti con regime del merito	€ 0,00
<b>Totale: (B1) + (B2) + (B3)</b>	<b>€ 4000,00</b>

QUADRO 3 - DATI REDDITUALI ACCERTATI

Dichiaro che nel 2010 è divenuto definitivo il seguente accertamento dell'imponibile I.R.P.E.F.:

Anno di produzione del reddito I.R.P.E.F.:

Reddito professionale accertato definitivamente

Dichiaro che nel 2010 è divenuto definitivo il seguente accertamento del volume d'affari(\*):

(\*) al netto del contributo integrato del 2%

Anno di produzione del volume d'affari:

Volume d'affari complessivo accertato definitivamente

Per procedere all'invio informativo premere il bottone sottostante:

INVIO MOD. 1/2011

Dopo aver verificato il Modello compilato è necessario premere il tasto “INVIO MOD. 1/2011” che effettivamente trasmette il Modello all’Enpav.

Gli eventuali MAV dei contributi eccedenti vengono immediatamente generati e proposti all’utente attraverso due collegamenti dai quali si può stampare il cartaceo. Naturalmente, in questi casi, i MAV **non verranno** più inviati in formato cartaceo anche perché tutti gli iscritti ai servizi on line possono ristampare i MAV dalla voce di menù “Consultazione M.Av. / RID”.

L’iscritto può utilizzare la funzione di consultazione dei modelli presentati “CONTRIBUTI → Modelli 1 e Modelli 2 presentati” per visualizzare i redditi e le aliquote dichiarate su tutti i modelli presentati. ●

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 23 MARZO 2005

# Focus previdenziale sui veterinari convenzionati

L’attenzione dell’Ente resta alta così come la disponibilità a verificare nel tempo la rispondenza della disciplina vigente alle prospettive di questa categoria di iscritti.

di Giovanna Lamarca  
Direttore Generale Enpav

**L’Enpav ha posto l’attenzione sulla situazione contributiva e previdenziale dei veterinari convenzionati, ai sensi dell’Accordo collettivo del marzo 2005, già da alcuni anni.**

Il primo passo indispensabile è stato quello di regolamentare tale situazione con uno specifico articolo, il 5 bis, introdotto nel regolamento Enpav nel 2008.

Innanzitutto è stato necessario chiarire che, trattandosi di professionisti iscritti all’Albo professionale, l’intera contribuzione dovesse essere versata alla sola gestione previdenziale obbligatoria

Enpav. In questo modo si è evitato il prelievo di contribuzione anche da parte dell’Inps, ed in particolare della Gestione separata, e si è garantita la continuità di versamenti previdenziali presso un unico Ente.

Gli obiettivi che si è inteso perseguire attraverso l’art. 5 bis, sono stati garantire a tutti i veterinari contribuenti una parità di tratta-

mento previdenziale nel rispetto del principio di ragionevolezza; garantire all'Enpav, comunque, indipendentemente dall'ammontare del reddito convenzionato imponibile, la contribuzione minima che annualmente l'Ente deve riscuotere per ogni iscritto; mantenere una unica gestione all'interno dell'Enpav, sia per ragioni di economicità e di efficienza, sia per garantire un trattamento previdenziale calcolato con il metodo retributivo.

È stato inoltre necessario fare una valutazione tecnica dell'impatto della norma sui conti dell'Enpav e raccorderla con le disposizioni vigenti.

A termine di questo percorso è stato adottato l'art. 5 bis, approvato poi dai Ministeri vigilanti. La norma prevede che l'Azienda, datore di lavoro, versi la contribuzione previdenziale all'Enpav, per conto dei veterinari convenzionati. Tale contribuzione è determinata in base all'aliquota prevista nell'ACN, attualmente stabilita nella misura del 24% della retribuzione percepita.

La contribuzione versata all'Enpav nel corso dell'anno dall'Amministrazione è destinata a coprire i contributi soggettivi, integrativi minimi e di maternità che il veterinario deve all'Ente per lo stesso anno. L'eventuale maggiore contribuzione versata rispetto a quella minima, è destinata ad alimentare il montante dei contributi modulari.

Questo meccanismo è stato introdotto per evitare che i veterinari convenzionati dovessero fare ulteriori esborsi di contributi.

Infatti, in questo modo, i convenzionati ai sensi dell'Acn sono esonerati dal pagamento diretto dei contributi, salvo che quanto ver-

sato dall'Amministrazione nel corso dell'anno non copra quelli minimi comunque dovuti.

In proposito è bene sottolineare che l'Enpav ha inviato a tutte le Amministrazioni che hanno rapporti di lavoro con veterinari convenzionati una circolare che indica le procedure amministrative ed informatiche da seguire affinché i versamenti avvengano con regolarità. Ciò anche nell'interesse del veterinario convenzionato, in quanto per il versamento dei contributi si applica il principio di cassa e, pertanto, se il datore di lavoro non versa la contribuzione previdenziale Enpav nell'anno di riferimento, in sua vece dovrà versarla il professionista (cfr. articolo pubblicato su 30giorni - ottobre 2009, pagg. 17-18).

Sul fronte della deducibilità fiscale, detti contributi vengono dedotti direttamente dall'Azienda, che, in fase di certificazione annuale dei redditi, dichiarerà un imponibile fiscale già al netto dei

contributi previdenziali versati. I veterinari interessati, pertanto, non possono ulteriormente dedurre, nell'apposito quadro della dichiarazione fiscale, i contributi previdenziali Enpav versati dall'Azienda. Naturalmente quanto detto deve trovare conferma nei dati che sono riportati nella certificazione annuale dei redditi che viene rilasciata dall'Azienda stessa al veterinario convenzionato.

Sul fronte del trattamento previdenziale, l'obiettivo primario è stato quello di garantire un equanime trattamento pensionistico tra le varie categorie di professionisti che compongono la platea degli iscritti all'Enpav, in applicazione delle regole di calcolo vigenti.

L'introduzione della "pensione modulare" è stata sicuramente un utile strumento nella destinazione dei contributi versati dai veterinari in convenzione. Infatti il trattamento pensionistico dei veterinari convenzionati sarà composto dalla

ACN - SITUAZIONE CONTRATTI CONVENZIONATI COMUNICATI ALL'ENPAV A LUGLIO 2011

REGIONE	N. VETERINARI CONVENZIONATI
BASILICATA	30
CALABRIA	189
CAMPANIA	192
EMILIA ROMAGNA	18
LAZIO	125
LIGURIA	2
MARCHE	26
PIEMONTE	109
PUGLIA	75
SARDEGNA	51
SICILIA	343
TOSCANA	19
VALLE D'AOSTA	10
VENETO	10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.199</b>

PROSPETTO DI SINTESI

REGIONI	AZIENDE	VETERINARI
14	74 (di cui 73 AA.SS.LL e 1 I.Z.S.)	1.199 (di cui 65 con doppia convenzione)

somma di due quote, l'una calcolata con il metodo retributivo, utilizzando la media dei redditi minimi ovvero di quelli professionali eventualmente dichiarati all'Enpav, l'altra, calcolata con un metodo di tipo contributivo, alimentata dai contributi modulari.

Con l'entrata in vigore della riforma Enpav nel 2010, che ha previsto, tra l'altro, la crescita progressiva dell'aliquota del contributo soggettivo fino al 18%, è evidente che la quota di contribuzione che residua rispetto al versamento dell'Azienda, andrà a ridursi a scapito della quota di pensione modulare. In proposito si evidenzia che, qualora il veterinario convenzionato volesse ulteriormente implementare la pensione modulare, potrà inviare il Modello 2 e scegliere un'aliquota di versamento a suo carico.

In merito al calcolo della pen-

sione, negli ultimi tempi è stato avviato un confronto con alcuni Delegati provinciali che si trovano nella condizione di convenzionati. Sono state sviluppate alcune simulazioni di posizioni pensionistiche di convenzionati e confrontate con analoghe posizioni di veterinari liberi professionisti o titolari di rapporto di lavoro dipendente. Ne è risultato che in tutti i casi, a fronte di versamenti contributivi rapportati alle diverse situazioni, il trattamento pensionistico maturato rispetta il principio di equità e, inoltre, il tempo necessario per assorbire "l'investimento previdenziale" è sempre pressoché lo stesso. Nell'elaborare le simulazioni si è tenuto conto anche del fatto che mediamente i veterinari accedono alla convenzione intorno ai 45 anni di età e quindi la loro carriera presenta una fase iniziale di attività li-

bero professionale e una fase successiva in cui si sovrappone il rapporto in convenzione con la libera professione, ovvero altri casi in cui la convenzione assorbe totalmente l'attività lavorativa del veterinario.

Infine merita un breve cenno l'indennità di maternità che, essendo garantita solo in parte dal contratto di lavoro delle convenzionate, ha visto una presa di posizione di rafforzamento della tutela da parte dell'Enpav.

L'Ente infatti interviene ad integrare quanto percepito dalla veterinaria a titolo di indennità di maternità nel caso di rapporto di convenzione a tempo indeterminato, mentre nel caso di rapporto a tempo determinato supplisce integralmente alla mancanza di tutela economica, corrispondendo per intero l'indennità di maternità in sostituzione dell'Azienda. ●

LEGGE 111/2011 - LE CASSE E LA MANOVRA ECONOMICA

# Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

L'autonomia privata delle Casse continua ad essere minacciata. L'ultima manovra perpetua errori ed equivoci che danneggiano gli enti previdenziali dei professionisti.

di Sabrina Vivian  
Direzione Centro Studi

**I**l recente decreto **98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizza-**

**zione finanziaria"** (convertito nella legge 111/2011) riapre nuovamente il mai sopito dibattito sull'autonomia gestionale e decisionale delle Casse di previdenza dei professionisti.

Le Casse sono Enti con persona-

lità giuridica di diritto privato e sono quindi totalmente impermeabili alla contabilità pubblica cui non appartengono, non ricevendo dallo Stato risorse né partecipandone ai costi, se non nella misura strettamente legata